

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.381 (testo 2)

POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-bis e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

2.409 (testo 2)

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da una società di re-

visione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

2.601 (testo corretto)

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. In via transitoria, nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-septies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" con le seguenti: "12,5 per cento".

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture

che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

ORDINI DEL GIORNO

G2.701 (già em. 2.701)

GERMONTANI, FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

la crisi economica in atto ha colpito l'economia italiana causando un calo dei consumi e una fase del ciclo recessiva;

a causa della struttura del debito italiano, prevalentemente pubblico, è essenziale adottare con urgenza provvedimenti volti allo stimolo dei consumi, attraverso la collaborazione con i capitali privati, per ottenere un efficace ritorno ad una fase di espansione del ciclo economico;

è altresì importante coordinare detti provvedimenti, con politiche di lotta all'evasione fiscale che supportino il contemporaneo reperimento di risorse economiche da parte dello Stato;

provvedimenti di «politica economica della fiducia» sono già stati adottati in ambito UE e negli Stati di diritto comune come gli USA, dimostrandosi utili e concretamente efficaci a generare espansione dei consumi;

la moneta elettronica rappresenta un ideale veicolo di queste politiche economiche, nonché un intrinseco strumento di lotta all'evasione fiscale nelle transazioni commerciali;

il legislatore europeo è già intervenuto in passato con provvedimenti quali la «garanzia legale» sui beni acquistati nel mercato unico e il diritto di recesso per gli acquisti a distanza;

in sede legislativa comunitaria; è emerso come l'efficacia di questi provvedimenti non possa prescindere da un indicazione chiara e definita dei termini della misura adottata, volta ad impedire distorsioni in sede applicativa da parte degli operatori di mercato;

è altresì importante prevedere efficaci vincoli e sanzioni verso comportamenti capaci di vanificare l'investimento propulsivo del processo sostenuto dallo Stato lo stesso indirizzo trova piena armonia e conferma nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo, dove è ribadita l'importanza data sia alla creazione di un mercato unico dei pagamenti elettronici, sia al sostegno alla fiducia del consumatore nell'uso di questi strumenti. (commi 22, 32, 34, e 36 del testo rilevante ai fini del SEE);

la transazione elettronica attraverso carte di credito o debito (bancomat) non produce costo aggiuntivo per il consumatore rispetto l'uso di moneta contante;

la gestione della moneta contante produce costo per gli Istituti di Credito, in luogo della redditività invece offerta dalle commissioni generate sulle transazioni elettroniche;

il reddito generato da queste commissioni, va a costituire una base imponibile facilmente controllabile per lo Stato;

la teoria micro-economica dell' 'utilità paretiana del consumatore, fondamento dell'economia moderna, spiega che il consumatore deciderà di consumare (e di farlo con uno strumento di pagamento in luogo di un altro), solo ed esclusivamente se riterrà l'azione capace di assicurare un vantaggio o soddisfare una necessità;

affinché il vantaggio sia percepito come tale (e il provvedimento efficace), occorre indicare un termine economico congruo e una chiarezza esemplare sulle prestazioni minime garantite, nonché individuare efficaci e puntuali deterrenti a comportamenti scorretti verso il consumatore da parte degli attori coinvolti nel processo di creazione della fiducia;

è altresì importante che i soggetti privati, chiamati a collaborare nell'attuazione di un processo economico virtuoso, siano opportunamente motivati,

impegna il Governo:

1. Ad adottare un provvedimento in favore degli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, individuando agevolazioni fiscali, sgravi o altre contribuzioni in misura percentuale al valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano adottato dal singolo Istituto.

2. La misura adottata dal Governo potrà essere anche contingentata alla capienza di un fondo individuato dal Governo nella misura minima di ' 15.000.000,00 (quindicimilioni) e altresì finanziata attraverso l'applicazione di una nuova imposta, pari a massimo Euro 50,00, da applicarsi a tutti gli esercizi di vendita al pubblico che non si dotino di strumenti atti a ricevere il pagamento attraverso moneta elettronica.

3. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contempli obbligatoriamente, fra le proprie prestazioni, una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia (garanzia legale).

4. Ai fini del godimento del provvedimento in favore dell'Istituto di Credito, il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche.

4.1 Le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione.

4.2 La garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 ' (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento.

4.3 La compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza.

4.4 Qualora la dichiarazione di cui al punto 4.3 venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di Credito, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione)

4.5. Il monte delle transazioni sulle quali sarà calcolato il beneficio in favore dell 'Istituto di Credito, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

G2.108 (già em. 2.108)

GERMONTANI, FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso (31 dicembre 2006) e fino alla chiusura del periodo d'imposta 31 dicembre 2009, alle imprese venisse attribuito un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e fino al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha trasformato gli incentivi da automatici a selettivi assegnando i fondi secondo un criterio meramente cronologico, quindi premiando non i migliori progetti di ricerca, ma semplicemente quelli presentati più velocemente in una sorta di gara telematica;

il 6 maggio 2009, data scelta dal Governo per l'invio delle domande all'Agenzia delle Entrate, sono bastati appena 37 secondi per dare fondo al plafond stanziato di 1,62 miliardi di euro;

le richieste successive, circa 22.000, ovvero il 76 per cento del totale delle domande di rimborso pervenute all'Agenzia delle Entrate, sono state, quindi, automaticamente scartate;

numerose Associazioni Industriali hanno intrapreso azioni legali nei confronti dell'amministrazione finanziaria, contestando la violazione del principio di non retro attività della legge tributaria e l'introduzione di un effetto distorsivo della concorrenza,

impegna il Governo,

a prevedere un incremento del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale da riconoscere la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati.

G2.600 [già em. 2.154 (testo 2) e 2.155 (testo 2)]

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010),

considerato che:

il regime di agevolazioni fiscali previsto per le ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede percentuali di deducibilità inferiori e non cumulabili rispetto al regime fiscale previsto per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nell'attuale situazione economica, appare necessario sostenere le piccole e medie imprese che operano nel settore delle ristrutturazioni edilizie, incoraggiando il recupero delle tipologie abitative tipiche presenti all'interno dei centri storici e nell'ambito più ampio degli insediamenti abitativi locali, favorendo al contempo l'emersione di una parte significativa del fatturato sommerso legato a tali attività;

l'emersione e quindi l'assoggettamento al prelievo fiscale di una parte considerevole dell'economia connessa alle ristrutturazioni edilizie possono essere favoriti dalla possibilità di cumulare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 449 del 1997 e con quelli disposti dalla legge n. 244 del 2007;

il cumulo dei benefici può costituire un elemento di stimolo per i possessori di abitazioni con caratteristiche architettoniche tipiche dei contesti locali in cui sono inserite, inducendoli a realizzare lavori di ristrutturazione rispettosi delle caratteristiche architettoniche tipiche di tali abitazioni nonché conformi a criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 gli interventi di ristrutturazione in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscano cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

a valutare, altresì, l'opportunità di estendere a dicembre 2011 il termine ultimo per fruire dei benefici fiscali in materia di ristrutturazione edilizia con recupero energetico previsti dal citato articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007;

a prevedere inoltre una specifica normativa per l'adeguamento ai criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico, stabilendo contestualmente per ognuna delle suddette previsioni i limiti di importo della spesa complessiva e del relativo incentivo.

G2.172 (già em. 2.172)

VITALI

Il Senato,

premesso che:

la situazione finanziaria degli enti locali è particolarmente critica, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno che opereranno in modo ancor più stringente per l'anno a venire, della mancata restituzione integrale ai comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e dell'ulteriore riduzione dei trasferimenti dallo Stato per il 2010;

le regole vigenti in materia di Patto di stabilità interno hanno l'effetto di creare residui passivi nei bilanci degli enti locali, i quali si calcola ammontino a ben 44 miliardi di euro per il 2009;

tali ingenti risorse risultano congelate mentre comuni e province non riescono né a fare nuovi investimenti né a pagare gli stati di avanzamento di opere già appaltate, con conseguenze estremamente negative sulle imprese e sulla crisi economica e sociale in atto;

sarebbe invece necessario favorire gli investimenti degli enti locali, soprattutto nei settori dell'edilizia scolastica, della messa insicurezza del territorio e della mobilità, escludendo le relative spese dal Patto di stabilità

per l'anno 2010, o quantomeno escludendo da tali vincoli il cofinanziamento di opere autorizzate dal CIPE;

molti comuni virtuosi si trovano nella impossibilità di rispettare i vincoli del Patto di stabilità interno per il 2009, con la conseguenza di dover subire pesanti sanzioni a partire dal 2010,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di rivedere le regole del Patto di stabilità interno favorendo gli investimenti degli enti locali, in modo particolare per quanto riguarda il cofinanziamento di opere autorizzate dal CIPE;

a verificare la possibilità di sospendere l'applicazione delle sanzioni per i comuni virtuosi che non rispettano i vincoli del Patto di stabilità interno per il 2009 esclusivamente per spese di investimento, impegnando li a rientrare entro i limiti stabiliti negli anni successivi;

ad attuare l'impegno assunto in varie sedi di compensare integralmente i comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.0.900 (già 2.125)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
